

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 339, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso.

- 4. 1.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 339, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui tali gestioni non siano svolte in economia diretta da parte dell'ente locale, ma affidate a soggetti terzi partecipati o controllati dal comune, tenuto conto degli obblighi di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza.

- 4. 3.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 339, comma 5, sostituire le parole: vigenti in materia con le seguenti: . Proprietari, esercenti e personale addetto alla trattazione dei funerali devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

- 4. 4.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(Approvato)

(A.C. 4144 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 340. - 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 340, comma 2, sopprimere le parole: , delle ceneri.

- 5. 21.** Palumbo.

(Approvato)

(A.C. 4144 - Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 341. - 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia ».

(A.C. 4144 - Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie).

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, la prima volta con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 7.**

(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 341-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la prima volta.

7. 20. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 341-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per essere autorizzati all'attività funebre devono in ogni caso ricorrere i seguenti requisiti:

a) la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed

il ricovero di non meno di un carro funebre;

b) la disponibilità continuativa, in proprietà o *leasing*, di almeno un carro funebre;

c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

d) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione e tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola in materia contributiva, nella misura minima di tre necrofori od operatori funebri;

e) personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle di un dipendente della pubblica amministrazione e in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Salvo che la violazione non configuri reato penale, ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.

7. 2. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « , la polizia mortuaria » sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti ».

(A.C. 4144 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cimitero comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara

prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « a quanto indicato dal defunto », sono inserite le seguenti: « o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge ».

14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinnea è sostituito dal seguente:

« Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi: ».

15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

17. L'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: indicato in vita dal defunto, aggiungere le seguenti: con disposizione testamentaria o dichiarazione autografa,

9. 2. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione autografa da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, dichiarata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o pervenuta allo stesso ufficiale per via postale, telefax o per via telematica, nelle forme consentite dalla legge; ».

9. 7. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: « della volontà del defunto » sono sostituite dalle seguenti: « della volontà testamentaria o della dichiarazione autografa del defunto ».

9. 8. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono definite le norme

tecniche per la realizzazione dei materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

9. 10. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 - Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Trasporto funebre).

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Trasporto funebre).

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. *(Tutela del dolente e della concorrenza).* — 1. All'interno dei servizi mortuari e degli obitori, delle strutture sanitarie pubbliche e private in genere, è fatto assoluto divieto di svolgere attività funebre, di proporre servizi o forniture attinenti l'attività funebre. Ogni violazione

deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste.

2. Le strutture sanitarie pubbliche o private, gli istituti universitari, i comuni e in genere gli esercenti l'attività del servizio mortuario od obitorio, sono tenuti a gestire direttamente detti servizi o ad affidarli nei modi che garantiscano la separazione di attività di pubblico servizio da quelle a carattere commerciale. Se l'esercizio del comune è diverso da quello svolto in economia diretta, si applica l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività funeraria.

10. 01. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. (*Servizio mortuario e obitorio*). — 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero, oltre alla custodia nel servizio mortuario delle salme di persone ivi decedute, svolgono le seguenti funzioni obitoriali:

a) tenere in osservazione i cadaveri nei quali il medico necroscopo disponga ulteriori accertamenti, ovvero per i decessi in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenere il cadavere o, ancora per i decessi nella pubblica via o in luogo pubblico per i quali la pubblica autorità disponga il trasporto in obitorio;

b) esposizione al pubblico per il riconoscimento di persone non identificate;

c) conservare, anche per periodi indefiniti, cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;

d) deposito di cadaveri portatori di radioattività ovvero portatori di malattie

infettive come indicati nell'elenco stabilito dal Ministro della salute;

e) eseguire autopsie, anche giudiziarie, o per accertamenti medico legali;

f) eseguire, ove richiesti, i trattamenti di imbalsamazione o di tanatoprassi;

g) procedere al recupero di protesi elettroalimentate nei casi in cui il cadavere debba essere cremato;

2. I locali dell'obitorio debbono avere i requisiti impiantistici e strutturali richiesti dall'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997, n. 42, S. O., per il servizio mortuario delle strutture sanitarie.

3. Per gli obitori deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita del deceduto. Deve inoltre essere assicurata la sorveglianza con apposite strumentazioni antintrusione anche ai fini di evitare l'eventuale alterazione di elementi, per i casi in cui debbano essere mantenute le salme a disposizione dell'autorità giudiziaria.

4. Le funzioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono assorbite da quelle attribuite all'obitorio della presente legge.

10. 02. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 — Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(*Servizi per il commiato*).

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti

pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

2. È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

4. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale o dalle province autonome.

5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità.

6. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Servizi per il commiato).

Al comma 4, sopprimere le parole: o dalle province autonome.

11. 20. Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.

(Approvato)

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

11. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanotti, Buffo, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(Approvato)

(A.C. 4144 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Tanatoprassi e tanatoprattore).

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.

3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Tanatoprassi e tanatoprattore).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La tanatocosmesi svolta in maniera professionale è riservata agli esercenti l'attività funebre.

12. 1. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Cimiteri per animali d'affezione).

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Cimiteri per animali d'affezione).

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Libera circolazione dei feretri).* – 1. Per garantire il libero trasporto

dei feretri sul territorio nazionale, vengono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla distanza finale, sia essa la inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.

13. 01. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Burtone, Zanotti, Maura Cosutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(Approvato)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (*Monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e della cremazione*). — 1. Per garantire il monitoraggio delle cause di morte è d'obbligo che:

a) la denuncia della causa di morte sia effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di necropsia, li trasmetta immediatamente, anche a mezzo telefax o per via telematica, sia all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, sia alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte sia curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;

d) ogni azienda sanitaria locale registri cronologicamente, con procedure in-

formatiche, per ogni comune incluso nel suo territorio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;

e) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individui quella competente alla tenuta dell'archivio in questione;

f) l'archivio sia assoggettato ai vincoli di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

g) qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in un'azienda sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, la azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmetta copia della stessa, entro trenta giorni, alla azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;

h) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni siano dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera e);

i) eventuali correzioni o modifiche delle schede di cui alla lettera a) a seguito di riscontri diagnostici, autopsia, o altre informazioni utili reperite successivamente, siano trasmesse tempestivamente all'ISTAT con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.

2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione è d'obbligo che dal secondo anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmetta all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

3. Per assicurare il monitoraggio di eventi eccezionali produttori variazioni

improvvisa di mortalità, a decorrere dal primo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, viene istituito presso il Ministero della salute un osservatorio della mortalità nelle città con più di 250.000 abitanti, alimentato con i dati numerici delle morti registrate giornalmente. L'osservatorio produce indicatori sintetici in tempo reale capaci di orientare gli operatori del settore sanitario, funebre e cimiteriale per affrontare situazioni di criticità, definendo, d'intesa con le regioni interessate e l'ANCI, protocolli operativi di pronto intervento.

- 13. 02.** Zanotti, Burtone, Maura Cosutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 - Sezione 16)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 4, disciplina le possibili deroghe alla normativa urbanistica in materia di edificabilità in aree limitrofe a quelle cimiteriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione della legge, di emanare una circolare che stabilisca che l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano, da strade pubbliche almeno di livello comunale o ponti o impianti ferroviari.

9/4144/1. Perrotta.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per una corretta interpretazione della normativa in materia di rifiuti pericolosi)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

presso il porto di Venezia, su disposizione della procura della Repubblica, si stanno attuando sequestri dei carichi di materiali ferrosi, i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e in applicazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE, che il citato decreto-legge recepisce nell'ordinamento italiano, sono a considerarsi come rifiuti;

in altri porti italiani le procure hanno assunto un diverso atteggiamento, determinando così un grave danno per gli operatori e per i terminalisti del porto di Venezia;

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, soprattutto attraverso le iniziative del capo di gabinetto del Ministro interpellato, professor Paolo Togni, ha contribuito a creare un clima di incertezza tra gli operatori e di scontro con la Commissione europea e con le procure, attraverso l'emanazione dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 e della circolare del 17 gennaio 2005 (GAB/2005/430/B03) inviata alle capitanerie di porto di Venezia e di Monfalcone;

l'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 è oggetto di procedura di infrazione in materia di legislazione ambientale da

parte della Commissione europea, ai sensi della decisione n. 200/2213-c(2002)3868;

la Corte di giustizia europea, in data 11 novembre 2004, ha accolto il ricorso presentato dal tribunale di Terni, confermando così l'incompatibilità dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 con la giurisprudenza e il diritto comunitari;

la già richiamata circolare del capo di gabinetto del Ministro interpellato, professor Paolo Togni, sostiene che la direttiva 75/442/CEE « non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano » e che in materia di gestione dei rifiuti siamo in presenza di una « definizione italiana di rifiuto, come interpretata dal legislatore nazionale », concludendo, perciò, che: « le capitanerie di porto e, più in generale, le autorità nazionali siano ancora vincolate all'interpretazione autentica dell'articolo 14 legge n. 178 del 2002 (...) che la norma nazionale (...) non possa essere disapplicata con diretta applicazione della direttiva 75/442/CEE »;

dovrebbe essere, invece, noto, a parere degli interpellanti, che il decreto legislativo n. 22 del 1997 costituisce il recepimento delle direttive comunitarie in materia. Infatti, la direttiva europea dalla quale discende la nozione di rifiuto traspunta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 22 del 1997 e la 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 reca, d'altronde, il seguente titolo: « Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio » –:

se il Ministro interpellato, applicando finalmente quanto previsto dall'ordina-

mento comunitario in materia di ambiente e di rifiuti, non intenda adottare urgenti iniziative normative tese a dare certezza agli operatori portuali, ai trasportatori e alle acciaierie, particolarmente esemplificando le procedure e gli adempimenti burocratici in materia, uniformando la norma italiana a quella degli altri Paesi dell'Unione europea;

se il Ministro interpellato non intenda procedere alla revoca della circolare sopra richiamata, secondo gli interpellanti inopportuna ed infondata, in quanto crea disagio tra gli operatori economici e continui contenziosi con la Commissione europea.

(2-01445) « Vianello, Cazzaro, Abbondanzieri, Preda, Zunino, Vigni, Zanotti, Bandoli, Rava, Tedeschi, Sabattini, Capitelli, Ruzante, Innocenti, Albonetti, Amici, Chianale, Leoni, Paola Mariani, Buglio, Pigionica, Crisci, Fluvi, Mariotti, Adduce, Luongo, Galeazzi, Maran, Susini, Filippeschi, Dameri, Cialente, Raffaldini, Bonito, Carboni, Alberta De Simone, Gambini ».

(2 febbraio 2005)

(Sezione 2 – Completamento di opere finalizzate a risolvere i problemi della viabilità modenese)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

in data 28 aprile 2004 è stata sottoscritta la convenzione tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas s.p.a., regione Emilia Romagna e provincia di Modena, per il completamento delle opere relative alla realizzazione del quarto lotto

della Modena-Sassuolo, della variante di Nonantola e della pedemontana nel tratto Nuovo Ponte di Vignola;

la realizzazione delle tre opere, che rappresentano interventi fondamentali per l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema infrastrutturale stradale della regione Emilia-Romagna e della provincia di Modena, è stata voluta e finanziata nella XIII legislatura dai Governi di centrosinistra, con l'approvazione dell'accordo di programma e del piano Anas 2000;

tuttavia, dopo che l'Anas aveva provveduto a bandire le gare per l'aggiudicazione dei lavori ed a stipulare i relativi contratti di appalto con le ditte aggiudicatrici, sono sorti contenziosi per due dei tre interventi. Si è, quindi, dovuto procedere alla rescissione contrattuale dell'appalto relativo al quarto lotto della Modena-Sassuolo ed alla revisione del tracciato e definizione del contenzioso con la ditta aggiudicataria della variante di Nonantola, mentre l'unica opera per la quale si è potuto procedere alla consegna dei lavori e all'apertura dei cantieri è stata la pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, per la quale è stata approvata anche la perizia di variante relativa ai maggiori oneri finanziari;

in ragione di tutte queste problematiche, ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, regione Emilia-Romagna e provincia di Modena hanno convenuto di trasferire la titolarità degli interventi e delle relative risorse finanziarie alla provincia di Modena, per rendere più spedite le procedure e l'organizzazione dei lavori, giungendo, infine, dopo innumerevoli incontri, alla sottoscrizione della citata convenzione il 28 aprile 2004;

ai sensi dell'articolo 3 della convenzione, i fondi da trasferire alla provincia sono stati quantificati in 67 milioni di euro, 31 milioni dei quali per la realizzazione della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola;

in base alla medesima convenzione, il ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti si è impegnato espressamente a garantire le ulteriori risorse finanziarie, al momento stimate in circa 54 milioni di euro, necessarie al completamento delle tre opere;

dal momento della stipula della convenzione, l'impegno fattivo della regione, della provincia e dei comuni interessati è stato prioritariamente diretto, con il sollecito svolgimento di tutti gli adempimenti ad essi spettanti e con continui solleciti nei confronti dell'Anas, alla sottoscrizione dei verbali di definitivo trasferimento della titolarità degli interventi in questione e dei relativi fondi; tuttavia, in vista della sottoscrizione dei citati verbali, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha preteso una specifica modifica della convenzione, per effetto della quale: *a)* le ulteriori risorse necessarie per il completamento delle tre opere dovranno intendersi come risorse aggiuntive a quelle istituzionalmente destinate all'Anas; *b)* l'Anas inserirà tali risorse aggiuntive nella proposta di programma ministero delle infrastrutture e dei trasporti/Anas, compatibilmente con le risorse disponibili;

la volontà del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di subordinare la sottoscrizione dei verbali alla modifica della convenzione, oltre a rendere meno certo il punto essenziale della messa a disposizione della provincia di Modena di tutte le risorse necessarie per il completamento delle tre opere, ha comunque provocato un nuovo, grave ritardo nell'esecuzione dei lavori già avviati, con la sospensione dei cantieri della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola;

ad oggi, dunque, mentre con riguardo ai compiti ed agli adempimenti posti in capo ai comuni ed alla provincia di Modena, sussistono tutte le condizioni amministrative e contrattuali per riprendere concretamente i lavori per la realizzazione della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, l'Anas non ha ancora provveduto materialmente al trasferimento dei fondi già disponibili al momento della stipula della convenzione;

infine, al di là dei proclami, gli atti compiuti dal Governo in carica hanno posto serie difficoltà finanziarie all'Anas: basti pensare alla necessità dell'Anas di dover coprire con entrate proprie (dopo la sua trasformazione in società per azioni.) una parte sempre maggiore delle spese correnti o alla contestuale e progressiva riduzione dei trasferimenti statali (di cui costituiscono l'ultimo esempio i tagli contenuti nella legge finanziaria per il 2005). Questa difficile situazione, più volte rappresentata in sedi ufficiali e non e comprovata dall'ultimo libro bianco pubblicato dall'Anas, nel quale si può leggere il dato preoccupante della secca diminuzione pagamenti effettivi effettuati dall'Anas alle imprese appaltatrici, passati nel 2003 da 2.296 a 1.845 milioni di euro, con un crollo del 20 per cento rispetto all'anno precedente;

se intenda confermare davanti al Parlamento la volontà del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Anas di portare a soluzione i gravi problemi della viabilità modenese, in piena sintonia con le istituzioni locali e dando priorità al completamento delle opere già appaltate;

se intenda confermare davanti al Parlamento l'impegno del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Anas per il completamento nei tempi programmati delle tre opere in questione, a partire dalla pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, che attende di ripartire con i lavori, rimuovendo direttamente ogni eventuale ostacolo, ingiustificabile ed inaccettabile per gli interpellanti, all'immediato trasferimento dall'Anas alla provincia di Modena delle risorse già disponibili, per complessivi 67 milioni di euro di cui 31 milioni per la realizzazione della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, e garantendo che nell'ambito dei trasferimenti statali a favore dell'Anas siano comprese tutte le ulteriori risorse necessarie al completamento delle tre opere.

(2-01464)

« Violante, Manzini ».

(14 febbraio 2005)

[Sezione 3 – Iniziative per la predisposizione di piani di emergenza e per una corretta informazione della popolazione del nord est Italia in relazione alla centrale elettronucleare di Krsko (Slovenia)]

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

nella città di Krsko, in Slovenia, è in funzione una centrale nucleare con un reattore *Westinghouse* da 632 megawatt, che fin dall'inizio dell'attività, iniziata nel 1983 con 5 anni di ritardo sui tempi previsti, a causa di disfunzioni tecniche, ha manifestato numerosi problemi di funzionamento. Tale centrale nucleare dista solo 150 chilometri dalla città italiana di Trieste e 230 da Venezia ed è costruita in una zona che, per la presenza di faglie, risulta ad alto rischio sismico e, per questo motivo, potrebbe non resistere a una scossa sismica superiore al VI grado della scala Richter;

secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, lo Stato deve provvedere alla tutela della popolazione potenzialmente esposta a eventi incidentali negli impianti nucleari, siti sul territorio nazionale e non, tramite la realizzazione di piani di emergenza (articolo 115), parte fondamentale dei quali è la campagna d'informazione obbligatoria della popolazione, cui deve essere consentito, in ogni momento, l'accesso alle informazioni senza doverle richiedere (articoli 129 e 130);

responsabile dell'attuazione dei dispositivi dei piani di emergenza e dell'informativa alla popolazione previsti dalla legge è il prefetto, che si avvale di un comitato formato da rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, del

servizio sanitario nazionale, del genio civile, dell'esercito, della marina, dell'Anpa e degli enti locali;

il prefetto, dottor Goffredo Sottile, con nota del 25 novembre 2004, in risposta a Roberto Giurastante, presidente provinciale dell'associazione *Amici della Terra* per il Friuli Venezia Giulia, comunica che: « non sono stati predisposti piani di emergenza espressamente dedicati a eventuali incidenti che dovessero interessare l'impianto elettronucleare di Krsko »;

alla delegazione composta da Sandro Metz, consigliere regionale dei Verdi in Friuli Venezia Giulia, dallo stesso Roberto Giurastante e dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, recatasi il giorno 29 novembre 2004 presso la prefettura di Trieste per avere ulteriori delucidazioni in merito, non veniva fornita alcuna ulteriore chiarificazione da parte del vice prefetto delegato all'incontro. Viceversa, il console sloveno a Trieste, Josef Susmelj, presso la cui sede la medesima delegazione, nella stessa data, si recava, provvedeva a consegnare alla stessa documentazione relativa alla centrale di Krsko e il programma del Governo sloveno relativo alla dismissione dell'impianto (comunque prevista non prima del 2024);

il 3 febbraio 2003 il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e delle attività illecite ad esso connesse, onorevole Paolo Russo, ritenendo di particolare interesse il *dossier* degli *Amici della Terra*, si rivolgeva al procuratore della Repubblica di Trieste (Nicola Maria Pace) per sollecitare un'inchiesta, le cui indagini vennero affidate alla *Digos* di Trieste. Nonostante dalle indagini emergesse che, a seguito di una grave omissione collettiva da parte delle istituzioni, i cittadini non potevano, come loro diritto, ricevere informazioni essenziali per tutelare la loro salute e la loro vita, il procuratore Pace chiedeva l'archiviazione dell'inchiesta, richiesta accolta dal tribunale di Trieste nell'ottobre 2003;

gli *Amici della Terra* presentavano anche, il 30 giugno 2003, una denuncia

alla Commissione europea contro l'Italia per violazione delle direttive 89/618-90/641-92/3-96/29 EURATOM, sulle misure di sicurezza nei confronti di impianti nucleari in funzione e sull'informazione pubblica sui rischi connessi al nucleare. L'inchiesta, tuttora in corso, veniva affidata alla direzione generale energia e trasporti (unità H4 protezione radiazioni);

una commissione internazionale, nominata su pressione di Austria e Italia per verificare gli *standard* di sicurezza della centrale, già nel 1993 espresse 74 raccomandazioni su cambiamenti tecnici e procedurali necessari per adeguare l'impianto alle più severe normative dell'Unione europea;

il problema della mancata attuazione del decreto rimane ed è confermato anche da Guido Bertolaso, responsabile del dipartimento della protezione civile, che, in una lettera in risposta all'esposto di *Amici della Terra*, chiarisce che la protezione civile ha svolto quanto di sua competenza e aggiunge che la parte riguardante la campagna informativa è affidata alla commissione permanente del ministero della salute, che, fino a questo momento, è inadempiente;

le conseguenze della mancata campagna di prevenzione sarebbero gravissime in caso di *fall-out* radioattivo alla centrale di Krsko: la nube radioattiva potrebbe raggiungere Trieste in sole due ore dall'incidente e, complessivamente, verrebbero colpite circa 30 milioni di persone, di cui circa 5 milioni a rischio di vita immediato (dati forniti dall'associazione *Amici della Terra*);

allo stesso modo l'associazione ambientalista denuncia l'inadeguatezza delle strutture sanitarie, che dovrebbero essere attrezzate con centri di decontaminazione per l'accoglienza delle persone, con sale predisposte appositamente per il lavaggio dei pazienti, che dovrebbero essere, nei casi più gravi, ospedalizzati e curati con iodoprofilassi. Gli interventi di decontaminazione per essere efficaci e avere qualche

speranza di successo devono essere realizzati nelle ore immediatamente successive all'irradiazione del paziente —:

se non ritengano urgente e doveroso attuare nel più breve tempo possibile le procedure di applicazione del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, in attuazione delle direttive 89/618/Euratom e 96/29/Euratom, articolo 130, riguardante la campagna informativa per la popolazione civile;

se non ritengano di dover accertare i responsabili dei ritardi nell'attuazione di detto decreto, ritardi che si configurano molto gravi a fronte del rischio sempre più elevato a cui la popolazione è ancora esposta;

se non ritengano, anche in sede di Unione europea, di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per verificare lo stato reale della centrale e l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza e garantire l'incolumità dei cittadini che vivono nelle aree a rischio, per la sicurezza dei quali resta viva la preoccupazione.

(2-01449) « Zanello, Boato ».

(8 febbraio 2005)

(Sezione 4 – Realizzazione di interventi strutturali progettati da FS sulla rete regionale del Lazio)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

le proteste dei pendolari hanno denunciato le deficienze strutturali della rete ferroviaria laziale, con particolare riferimento alle direttrici per Viterbo, Tivoli, Castelli, Nettuno;

la recente tragedia ferroviaria ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica l'arretratezza strutturale e tecnolo-

gica della rete ferroviaria, con particolare riferimento alle linee a binario unico;

nel territorio della regione Lazio l'azienda Ferrovie dello Stato ha elaborato un programma strategico di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, che è stato realizzato in parte, con risultati molto positivi sul lato della domanda, che è aumentata del 95 per cento tra il 1993 ed il 2001;

i Governi precedenti hanno sostenuto l'attuazione del suddetto programma, con investimenti cospicui, che hanno permesso di realizzare opere per circa 300 milioni di euro l'anno fino al 2001, mentre l'attuale Governo ha limitato i fondi a disposizione, fino a ridurre l'investimento in attuazione al livello di 70 milioni di euro, secondo la fonte della regione Lazio, ormai pienamente competente nell'amministrazione delle procedure di gestione del servizio, in seguito ai poteri conferiti con la riforma del titolo V della Costituzione;

l'unica opera in via di realizzazione in questo momento nella regione è la galleria tra la stazione Trastevere e S. Pietro, iniziata nell'anno 2000, oltre ai cantieri dell'alta velocità e alle opere connesse;

gli interpellanti non comprendono come l'attuale Governo, che a parole si è detto sempre desideroso di attuare le opere pubbliche, non sia ancora riuscito ad avviare neppure una nuova opera ferroviaria nell'intero territorio regionale, dopo quasi quattro anni di tempo spesi a modificare le leggi del settore;

in particolare, sono a tutt'oggi senza finanziamento opere decisive per la mobilità dei pendolari e per le quali le strutture tecniche delle Ferrovie dello Stato hanno da tempo avviato le necessarie progettazioni: il raddoppio da Cesano a Bracciano, il potenziamento della fr1 da Monterotondo a Fiumicino, con nuove opere a Casilino e Ostiense, la trasformazione delle linee dei Castelli (Albano, Velletri e Frascati), la realizzazione di nuove stazioni, a cominciare da quella di Pigneto

di scambio con la linea C, ammodernamento delle tecnologie e degli apparati di segnalazione ed altre;

l'unico finanziamento disponibile, 105 milioni di euro per il raddoppio della Lunghezza-Guidonia, non può ancora essere impegnato a causa dei ritardi per il rilascio della valutazione di impatto ambientale da parte della regione Lazio;

la stessa regione Lazio tiene bloccati finanziamenti per 241 milioni di euro, assegnati dallo Stato nel 2000, per le ferrovie *ex-concesse*, i quali, in base all'accordo di programma siglato dalla regione con il ministero competente, dovevano essere impegnati per l'acquisto dei treni sulla Roma-Lido, per l'eliminazione dei passaggi a livello sulla Roma-Nord e per la nuova stazione di Flaminio, per il potenziamento della Roma-Pantano;

allo stato dell'arte l'unico finanziamento pubblico disponibile per il potenziamento del trasporto ferroviario è quello della provincia di Roma, che ha impegnato 50 milioni di euro per l'acquisto di 11 nuovi treni, pur non avendo diretta competenza sulla gestione del trasporto ferroviario, ma avendo molto a cuore la condizione dei pendolari;

secondo gli interpellanti, è intollerabile tenere bloccati oppure far mancare i finanziamenti al servizio di trasporto ferroviario, che ha tanto bisogno di un'opera continuativa di sviluppo e di ammodernamento —:

quali siano i motivi che hanno determinato la paralisi degli interventi strutturali pianificati e progettati da Ferrovie dello Stato sulla rete regionale;

se intenda adottare iniziative volte a porre riparo alla suddetta situazione, trovando nuove risorse finanziarie per l'attivazione almeno dei progetti più urgenti relativi alla sicurezza;

se ritenga di dover sollecitare la regione Lazio affinché si sblocchi almeno il finanziamento disponibile per il raddoppio della Lunghezza Guidonia, nonché chie-

dere alla medesima di impegnare i finanziamenti già disponibili per le *ex* ferrovie concesse (Roma Lido, Roma Nord, Roma Pantano).

(2-01456) « Tocci, Raffaldini, Albonetti, Pisa, Maura Cossutta, Rughia, Angioni, Roberto Barbieri, Benvenuto, Bettini, Giovanni Bianchi, Bova, Caldarella, Ceremigna, Ciani, Coluccini, Di Serio D'Antona, Duilio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giulietti, Tonino Loddo, Lolli, Lucà, Lucidi, Lusetti, Milana, Nigra, Pasetto, Rocchi, Ruta, Sciacca, Volpini, Amici, Battaglia, Cento, Cialente, Galeazzi, Intini, Russo Spena, Villetti, Leoni, Mosella, Tidei, Pistone ».

(8 febbraio 2005)

(Sezione 5 – Fuga di notizie presso la procura di Napoli)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

sul *Corriere del Mezzogiorno* dell'8 febbraio 2005 è pubblicata un'intervista al procuratore generale di Napoli Vincenzo Galgano, in cui si riferisce della presenza di un « corvo » che inquina la procura di Napoli;

il procuratore generale Galgano spiega: « Chi ha propagato la notizia dell'intercettazione vuole creare false apparenze, dirette a interrompere la normalizzazione e alterare il riconquistato clima di collaborazione. È una persona spregevole che è ragionevole credere agisca al di fuori dell'ufficio. Se necessario farò il suo nome nelle sedi opportune »;

e ancora: « c'è un corvo a Napoli che trama contro la procura, che si serve del materiale raccolto nel corso delle indagini per screditare un magistrato »;

il procuratore generale Galgano è da tutti rispettato e riconosciuto come una persona di grande equilibrio e autorevolezza: appaiono ancora più gravi e preoccupanti le sue dichiarazioni;

la procura di Napoli ha estrema necessità di un clima sereno e di collaborazione in un momento molto grave nella lotta alla criminalità organizzata –:

se non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza, per verificare cosa stia accadendo realmente nella procura di Napoli, anche alla luce di recenti pubblicazioni di notizie coperte dal segreto istruttorio, che coinvolgerebbero un alto magistrato.

(2-01457) « Gambale, Boccia ».

(8 febbraio 2005)

(Sezione 6 – Ritardi nell'erogazione degli assegni di mobilità a favore dei lavoratori dell'area di Casarano di Lecce)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero in Puglia e, particolarmente, nell'area di Casarano di Lecce ha prodotto vaste e diffuse crisi aziendali e causato la mobilità di migliaia di lavoratori;

la realtà sociale di Casarano, ad esempio, sino a ieri florida e in espansione, vive ora l'estremo disagio della povertà e della crisi di prospettiva, soprattutto a causa della durissima selezione che la competizione internazionale del mercato ha imposto, che in Puglia ha prodotto la crisi di centinaia di aziende e la mobilità di migliaia di lavoratori;

tale fenomeno è acuito dai ritardi con i quali l'Inps provvede a liquidare l'assegno di mobilità ai lavoratori che ne

hanno diritto, come dimostra il fatto che agli oltre 2000 lavoratori in mobilità dell'area di Casarano non sono state ancora versate le mensilità di dicembre 2004 e gennaio 2005;

la situazione di crisi in atto, sommata al ritardo nel soddisfacimento dei diritti elementari, potrebbe rappresentare un serio problema sociale e impone a tutti, quindi, particolarmente alle istituzioni pubbliche, di tenere in primaria considerazione le esigenze e i diritti dei lavoratori in difficoltà —:

quali siano le ragioni di tale ritardo, con quali tempi saranno liquidate le indennità dovute ai lavoratori dell'area di Casarano in mobilità e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere l'Inps per evitare che, in futuro, ritardi di questo genere si ripetano.

(2-01462) « Ria, Gambale, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Cardinale, Camo, De Mita, Fanfani, Fioroni, Fusillo, Giacomelli, Ladu, Loiero, Maccanico, Meduri, Mattarella, Merlo, Morgando, Molinari, Mosella, Piscitello, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Verneti, Villari, Pinza ».

(10 febbraio 2005)

(Sezione 7 – Transazioni commerciali petrolifere tra Italia e Iraq nell'ambito dell'inchiesta ONU « Oil for food »)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

due autorevoli quotidiani, *Il Sole 24 ore* e il *Financial Times*, il 9 febbraio 2005 riferiscono che la commissione speciale di inchiesta dell'Onu che sta indagando sullo scandalo *Oil for food* ha indicato il nome

dell'attuale presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni come il maggior beneficiario dei guadagni derivanti dai contratti petroliferi (24 milioni di barili). Come riferito: « il suo nome era già emerso nel gennaio dello scorso anno, quando il giornale iracheno *al Mada* rese pubblico un elenco redatto dal ministero del petrolio di Baghdad di politici e *opinion makers* di tutto il mondo che avevano ricevuto assegnazioni petrolifere segrete a prezzi di favore in cambio del loro supporto nella campagna contro le sanzioni Onu, tra il 1997 e il 2003. Tra i circa 270 nomi di cinquantadue Paesi diversi, quello di Roberto Formigoni spiccava in quanto maggiore beneficiario tra tutti i politici occidentali »;

i fatti denunciati, ove corrispondenti al vero, determinano una grave lesione della credibilità internazionale della politica estera dell'Italia nei confronti dell'Iraq, in un momento delicatissimo dell'evoluzione dell'assetto democratico di quel Paese;

le circostanze esigono che non possano esserci speculazioni di alcun tipo sulla correttezza dei rapporti internazionali tra l'Italia e l'Iraq e sulla legalità delle transazioni commerciali petrolifere, anche alla luce delle deliberazioni dell'Onu —:

se il Governo abbia disposto un'indagine sui fatti denunciati e quali misure ritenga utile assumere a riguardo.

(2-01463) « Mantini, Monaco, Rusconi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani, Delbono, Bottino, Capitelli, Colasio, Fistarol, Buffo, Finocchiaro, Panattoni, Ottone, Zaccaria, Banti, Bressa, Bimbi, Fumagalli, Pollastrini, Gasperoni, Martella, Pennacchi, Bogi, Nicola Rossi, Raffaella Mariani, Turco, Sgobio, Galante, Pinotti, Bolognesi, Cabras, Camo, D'Antoni, Lettieri ».

(10 febbraio 2005)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

è stata istituita dall'Onu una commissione speciale d'inchiesta per accertare eventuali irregolarità commesse nell'attuazione del programma *Oil for food*;

l'Onu stessa ha invitato alla massima riservatezza e attenzione sull'uso di tutta la documentazione, fino alla conclusione dell'inchiesta;

l'Onu ha inviato nelle scorse settimane un fascicolo alla procura generale antimafia, che è stato successivamente inviato alla procura di Milano;

dal 1997 al 2003, nell'ambito del programma *Oil for food*, sono stati importati in Italia dall'Iraq 233 milioni di barili di petrolio;

in due grandi servizi pubblicati a distanza di mesi, *Financial Times* e *Il Sole 24 Ore* pubblicano stralci di documenti che riguardano il solo Presidente della regione Lombardia Formigoni, a fronte di centinaia di personalità iscritte nell'elenco dei possibili beneficiari del programma *Oil for food* e ciò con evidente danno di immagini, considerato, soprattutto, l'imminente inizio della campagna elettorale;

per ammissione dell'autore stesso dell'inchiesta giornalistica nessun reato può essere contestato al presidente Formigoni;

da giorni su alcuni quotidiani nazionali si assiste alla pubblicazione di notizie sul lavoro della procura di Milano, che ha escluso l'iscrizione nel registro degli indagati del presidente Formigoni;

siamo ormai a 40 giorni dalla data delle elezioni regionali —:

se e quante aziende italiane abbiano usufruito del programma *Oil for food* direttamente e indirettamente;

se siano a conoscenza del ministero delle attività produttive le modalità e i contratti di coinvolgimento di queste aziende;

quali misure si intendano mettere in essere per evitare strumentali fughe di notizie dalla procura di Milano.

(2-01468) « Antonio Leone, Biondi, Bondi, Romani, Cicchitto, Lupi, Palmieri, Fontana, Di Luca, Jannone, Verro, De Ghislanzoni Cardoli, Casero, Scherini, Cossiga, Jacini, Arnoldi, Colucci, Schmidt, Minoli Rota, Falsitta, Taborelli, Paroli, Pinto, Licastro Scardino ».

(10 febbraio 2005)

(Sezione 8 — Presunto utilizzo di armi illegali da parte delle truppe presenti in Iraq)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

sulla stampa sono comparse notizie relative all'uso di armi illegali durante la battaglia di Falluja da parte degli eserciti occupanti in Iraq;

la Mezzaluna rossa avrebbe denunciato che centinaia di cadaveri a Falluja presenterebbero evidenti segni delle conseguenze dell'uso del *napalm*;

non sarebbe stato consentito alcun tipo di soccorso alle popolazioni, peraltro bisognose di tutto per impedire di raccogliere notizie su quanto è accaduto;

già in precedenza, erano state raccolte testimonianze sull'uso di armi illegali, come il *napalm*, ad esempio durante l'assedio di Baghdad —:

se sia a conoscenza dei fatti e, in particolare, di quanto riferito nell'articolo pubblicato nel numero 6/2005 di *Avvenimenti*, a pagina 6;

se non ritenga necessario acquisire le informazioni e pretendere da tutte le truppe presenti in Iraq il pieno rispetto delle convenzioni e l'impegno a non usare queste armi illegali;

se non ritenga opportuno dare disposizioni certe ed inequivoche affinché i militari italiani non solo non siano dotati di armi di questo tipo, ma abbiano divieto permanente, in qualsiasi luogo ed occasione, di usarle e di denunciarne l'uso, quando ne fossero testimoni o ne venissero a conoscenza;

se non ritenga necessario istituire un'apposita commissione di indagine in proposito, che riferisca al Ministro interpellato nel più breve tempo possibile e gli consenta di riferire in proposito al Parlamento entro 60 giorni.

(2-01466) « Grandi, Pisa, Deiana, Russo Spena, Ruzzante, Montecchi, Valpiana, Marcora, Mascia,

Pinotti, Sciacca, Titti De Simone, Sasso, Lettieri, Ruggieri, Angioni, Bindi, Cennamo, Carboni, Adduce, Luongo, Maran, Galeazzi, Stradiotto, Nannicini, Ruggieri, Bonito, Pisapia, Minniti, Stramaccioni, Magnolfi, Borrelli, Mancini, Kessler, Cordoni, Tidei, Mussi, Soda, Alfonso Gianni, Mantovani, Pettinari, Provera, Crucianelli, Petrella, Manzini, Duca, Lumia, Franci, De Luca, Grignaffini, Melandri, Ranieri, Rotundo, Sandri ».

(15 febbraio 2005)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,68

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0005880